

In attesa di nuove disposizioni prefettizie sarà applicato l'accordo siglato tra i partiti e le liste ammesse per le elezioni comunali del 6 e 7 maggio 2012

tenendo presente che ove si legge domenica 6 maggio 2012 deve intendersi domenica 11 giugno 2017.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

ACCORDO INTERVENUTO TRA I RAPPRESENTATI PROVINCIALI DEI PARTITI, GRUPPI E MOVIMENTI POLITICI NELLA RIUNIONE TENUTASI NEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI FERMO IL GIORNO 11 APRILE ALLE ORE 16 PRESIEDUTA DA S.E. IL PREFETTO CON L'INTERVENTO DEL SIG. QUESTORE, DEL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI, DEL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO 2012 E DELL'EVENTUALITA' DI BALLOTTAGGIO NEI GIORNI DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21 MAGGIO 2012.

1. I rappresentanti dei gruppi politici presenti alla riunione si impegnano per il periodo della campagna elettorale fino al 4 maggio 2012, a tenere nella piazza principale di ciascun Comune interessato non più di un comizio nello stesso giorno per ogni candidato, gruppo politico rappresentato o raggruppamento degli stessi e, nell'eventualità di ballottaggio dal 9 maggio al 18 maggio 2012.

In tutte le altre piazze e vie dei suddetti comuni potranno essere tenuti senza alcuna limitazione a condizione che le manifestazioni concomitanti non si arrechino disturbo.

Nei pressi delle scuole, caserme, ospedali e case di cura nonché nelle vie e piazze, per il tempo in cui avranno luogo mercati e fiere, non saranno tenute, in luogo pubblico, comizi o riunioni di qualsiasi genere.

Per la migliore riuscita dei comizi sarà data notifica dei medesimi agli organi di polizia competenti ed alla segreteria dei comuni, almeno 24 ore prima.

Per i comizi nella piazza principale si rinvia al successivo n.6.

2. I comizi, con le modalità di cui al punto 1, saranno tenuti nei territori interessati nelle sottoindicate fasce orarie:

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

3. Per tutti i comuni, i comizi nella piazza principale avranno al massimo la seguente durata:

- un'ora ed un'ora e quaranta minuti nell'ultima settimana.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

I comizi tenuti in qualsiasi altra piazza cittadina potranno avere la durata massima di 1 ora e 15 minuti.

Fra un comizio e l'altro dovrà essere previsto un intervallo di almeno 30 minuti per lo sgombero della piazza.

4. Vanno evitati contraddittori durante e dopo i comizi pubblici a meno che non siano stati concordati in precedenza e comunicati alla Questura.

5. Per tutto il periodo della campagna elettorale saranno evitati cortei, fiaccolate e parate in genere. In particolare si eviterà di formare cortei prima dell'inizio o al termine dei vari comizi. Sarà altresì, vietata la circolazione dei veicoli annunzianti ore e luogo dei comizi in prossimità di piazze e strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.

Le manifestazioni indette per le due ricorrenze della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa dei Lavoratori (1° maggio), ricadenti nel periodo di svolgimento della campagna elettorale, non dovranno estrinsecarsi in forme di propaganda elettorale, ove attinenti esclusivamente alle ricorrenze medesime. Conseguentemente i relativi manifesti, purché non riportanti simboli di partiti o gruppi politici, vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale.

6. Ogni lunedì e martedì, negli orari d'ufficio dalle ore 08.00 alle ore 14.00 i rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici o singoli candidati presenteranno i programmi per i comizi da tenersi entro il lunedì successivo nella piazza principale di ciascun Comune, depositandone copia presso la segreteria comunale e, per conoscenza, alla locale stazione dei carabinieri.

Le domande presentate presso gli uffici comunali, anche a mezzo fax, dovranno essere protocollate con indicazione di giorno ed ora di ricezione.

Nel caso di partecipazione di esponenti a livello nazionale sarà loro data precedenza, anche al di fuori dell'ordine cronologico di presentazione, sempre che la comunicazione sia stata data nelle forme innanzi indicate.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

A tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a designare per il compito anzidetto la persona o le persone che siano legittimate a prendere valide decisioni.

7. Fermo restando il criterio dell'ordine cronologico prioritario delle singole richieste per quanto riguarda, invece, l'ultima settimana, qualora vi siano richieste contemporanee di comizi per lo stesso orario da parte di più partiti, gruppi, movimenti o singoli candidati, si procederà al sorteggio, nel caso che non dovesse essere raggiunto un accordo tra i richiedenti.
Se si dovesse verificare concomitanza di richiesta di orari per più giorni della stessa settimana, i gruppi politici o i singoli candidati che saranno più favoriti dalla sorte del primo sorteggio verranno esclusi dai susseguenti e verranno messi per ultimi nell'ordine di preferenza.
8. A far tempo da oggi i rappresentanti dei raggruppamenti politici assumono l'impegno di evitare ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi degli stessi, la pubblicità elettorale non potrà effettuarsi a meno di un metro dalla sede del raggruppamento politico se questo è prospiciente ad un luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 4 legge 130/1975).¹
Analogamente è vietato il lancio e il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.
I presenti esprimono l'intendimento di evitare che durante i comizi vengano distribuiti ai partecipanti volantini propagandistici di altri gruppi o candidati né saranno permessi gazebo a distanza inferiore di 100 metri dal luogo dei comizi.
9. Le modalità della pubblicità fonica elettorale sono regolate dall'art. 7 della legge 24.4.1975 n. 130 "l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente". Si concorda che dalle ore 14.00 alle ore 16.00 non verrà effettuata la suddetta pubblicità fonica elettorale.
In ogni caso, a salvaguardia del diritto alla quiete delle persone malate, si eviterà detta forma di pubblicità nel raggio di 200 metri dagli ospedali, case e luoghi di cura e cimiteri.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Regolamento del Codice della Strada l'uso di altoparlanti deve essere autorizzato dal Sindaco; nel caso in cui la pubblicità si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

¹ La violazione è sanzionata penalmente con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 100 mila a 1 milione di Lire



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione a rumore fissati dal D.P.C.M. 1.3.1991.

10. L'affissione di stampati, giornali murari e manifesti in genere deve attuarsi unicamente negli spazi consentiti, appositamente predisposti dal Comune.²

Si ricorda che sono proibite le iscrizioni murali e quelle sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni.

E' proibita, altresì, l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per modalità e la durata della loro esposizione realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dai Comuni.

11. Si ricorda che al momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e sino alla chiusura della votazione è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni.

12. Lo svolgimento di festivals e di altre manifestazioni politicamente qualificate in luogo pubblico o aperto al pubblico nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni, poiché le stesse costituiscono riunioni di propaganda elettorale, è ugualmente regolato dalle norme contenute nelle leggi 4.4.1956 n. 212 e 24.4.1975 n. 130 che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso di altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130/1975.

Le feste e le manifestazioni organizzate dai partiti politici o dai candidati e/o fiancheggiatori, se inserite in manifestazioni elettorali, soggiacciono alla normativa dettata da queste ultime.

² La violazione è sanzionata penalmente fino a 6 mesi e l'ammenda da 100 mila a 1 milione di Lire



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

13. Le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o proposte di legge di iniziativa popolare sono consentite purché si attengano alle norme di cui alle succitate leggi 212/56 e 130/75.
- Tali postazioni possono qualificarsi durante la propria attività mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.
- I promotori ed organizzatori di dette postazioni devono attenersi al presente accordo circa le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento delle attività propagandistiche in luoghi pubblici.
- Tali postazioni sono consentite anche nel giorno precedente ed in quelli stabiliti nelle elezioni purché non diano luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta o indiretta e non ci si avvalga di altoparlanti che costituiscono un incentivo all'assembramento.
- Nei giorni destinati alle votazioni le stesse sono vietate entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
14. Le postazioni fisse, comunemente chiamate "gazebo", possono essere utilizzate per l'esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge (ad esempio distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda) solo alle seguenti condizioni:
- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
 - b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/56 e successive modificazioni.
- Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell'Interno, è ammessa l'esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda di carattere fisso.
15. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli c.d. "vele" è consentita soltanto in forma itinerante poiché rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.
- La sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada e per un periodo non superiore a 15 minuti.
- Il rimessaggio delle c.d. "vele" deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità.



Prefettura di Fermo

Ufficio territoriale del Governo

E', inoltre, consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della Strada.

16. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. È vietata ogni forma di riconducibilità esterna tranne la semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.

17. I rappresentanti dei gruppi e candidati si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 81/1993.

IL PREFETTO DI FERMO

IL QUESTORE IL COMANDANTE
PROV.LE CARABINIERI

IL COMANDANTE
PROV.LE GUARDIA DI
FINANZA

IL COMANDANTE
PROV.LE
CORPO FORESTALE
DELLO STATO

Per i Comuni:

Pedaso

Porto San Giorgio

Sant'Elpidio a Mare

Carlo...

I RAPPRESENTANTI DEI RAGGRUPPAMENTI POLITICI

UDC - Nello Raccichini *PARTICIPAZIONE DEMOCRATICA ITALIA DEI VALORI*
ULTIMO PAGINA - Paolo... *CENTRO DEL FERMANO* *DEMOCRATICI Posa*
LEGA NORD *...* *...*

SINISTRA ECOLOGICA (SENTA)
P. S. C. I.
P. D. L.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PARTITO DEMOCRATICO SEM

[Handwritten signature]

PARTITO DEMOCRATICO PSC

[Handwritten signature]

MOVIMENTO 5 STELLE - GRILLO S. EM.

[Handwritten signature]